

# AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIF

#### RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

### Punto 1 all'ordine del giorno

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Vi rammentiamo, a riguardo, che già le assemblee del 1° dicembre 2006 e del 3 maggio 2007 hanno autorizzato - con delibera che ha cessato la sua efficacia il 1° settembre 2007 - un programma di acquisto di azioni proprie a servizio di un piano di compensi a favore dei dipendenti del Gruppo.

Tale programma, concluso nello scorso mese di giugno con l'acquisto, da parte della sola Capogruppo, di n. 7.220.124 azioni, per un controvalore di 40.485.219,07 euro, è stato finalizzato con l'assegnazione delle azioni ai dipendenti aventi i requisiti richiesti. Alla data odierna residuano in portafoglio numero 59.407 azioni ordinarie proprie, che rappresentano l'eccedenza del numero di azioni acquistate rispetto al fabbisogno di titoli determinato dall'esecuzione del programma.

Ciò premesso, si è ritenuto di richiederVi una nuova autorizzazione all'operatività in considerazione delle esigenze di seguito rassegnate.

# 1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione persegue l'obiettivo di consentire al Consiglio di Gestione di disporre di azioni ordinarie proprie della Società da utilizzare a servizio di interventi di tipo strategico - incluse operazioni di finanza straordinaria ovvero operazioni di acquisizione od altre di natura ugualmente straordinaria (quali accordi con partners strategici nel quadro di piani di sviluppo aziendale), escluse operazioni di riduzione di capitale - da realizzare, in tutto o in parte, attraverso la vendita, permuta o assegnazione di azioni proprie ovvero altri negozi che possano richiedere la disponibilità di azioni proprie.

In tale logica, si pone l'esigenza di acquistare azioni proprie al fine di adempiere ed eseguire gli impegni legati all'acquisizione del controllo di Banca CR Firenze S.p.A. (di seguito, anche la "Cassa"), finalizzata al conseguimento di un significativo rafforzamento del posizionamento competitivo nelle 5 regioni del Centro-Nord Italia nelle quali è concentrata la rete di sportelli della Cassa, il cui perfezionamento è subordinato, inter alia, al rilascio delle necessarie autorizzazioni.

I termini dell'operazione di acquisizione del controllo della Cassa - operazione deliberata lo scorso 25 luglio dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza della Vostra Banca, secondo le rispettive competenze - sono stati resi noti al mercato da Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito, "Intesa Sanpaolo") con comunicato stampa del 25 luglio 2007 ed il successivo 26 luglio è stato formalizzato il relativo accordo (di seguito, l' "Accordo") con Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia (di seguito, collettivamente, anche le "Fondazioni") e So.fi.ba.r., Società Finanziaria di Banche Romagnole S.p.A. (di seguito, insieme alle Fondazioni, anche gli "Azionisti Cassa").

L'Accordo, i cui contenuti sono stati resi noti al mercato secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, prevede che Intesa Sanpaolo acquisisca dagli Azionisti Cassa n. 334.090.969 azioni ordinarie della Cassa medesima, di nominali Euro 1,00 ciascuna, pari al 40,318% del capitale sociale (salvi gli effetti diluitivi connessi e conseguenti all'esecuzione di piani di stock options ovvero ad eventuali operazioni espressamente concordate tra Intesa Sanpaolo ed Ente Cassa di Risparmio di Firenze), mediante permuta con n. 398.904.617 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, sulla base di un rapporto di scambio pari a 1,194 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo per ciascuna azione ordinaria della Cassa (di seguito, il "Rapporto di Scambio").

L'esecuzione della permuta consentirà alle Fondazioni di acquisire una partecipazione nel capitale ordinario di Intesa Sanpaolo pari a circa il 3,3% e di raggiungere, complessivamente, il 4% circa, considerando lo 0,7% già detenuto da Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Il Rapporto di Scambio – salvi gli eventuali aggiustamenti che potranno essere concordati tra le parti all'esito dell'attività di due diligence prevista nell'Accordo – è stato calcolato sulla base della media aritmetica semplice dei prezzi di riferimento di Borsa delle azioni ordinarie della Cassa e di Intesa Sanpaolo registrati nei tre mesi compresi tra il 6 dicembre 2006 e il 5 marzo 2007 (ultimo giorno di Borsa antecedente la diffusione sulla stampa dei primi rumours riguardanti l'operazione), pari rispettivamente a 4,49 euro e a 5,64 euro. Ai fini del calcolo del Rapporto di Scambio, il prezzo di Borsa del titolo della Cassa (4,49 euro) è stato incrementato di un premio – associabile al passaggio del controllo della Cassa dagli attuali azionisti di maggioranza a Intesa Sanpaolo – fino a 6,73 euro, da cui è disceso il rapporto di 1,194 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo per ciascuna azione della Cassa.

Si ricorda che, come già comunicato al mercato in data 25 luglio 2007, al fine di minimizzare il rischio di esposizione all'andamento del prezzo di mercato del titolo Intesa Sanpaolo, in data 25 luglio 2007 è stato stipulato con il Gruppo Banca Leonardo un contratto derivato, di tipo cash settlement, che ha appunto come sottostante il quantitativo di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo oggetto di permuta.

Come si è detto, la permuta avverrà mediante:

- (i) il trasferimento in piena ed esclusiva proprietà, da parte dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze a favore di Intesa Sanpaolo, di n. 262.177.017 azioni ordinarie della Cassa, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, rappresentanti attualmente il 31,639% del capitale sociale della Cassa. A fronte di detta partecipazione Intesa Sanpaolo trasferirà all'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, in piena ed esclusiva proprietà e a titolo di corrispettivo, n. 313.039.358 azioni ordinarie proprie del valore nominale unitario di Euro 0,52;
- (ii) il trasferimento in piena ed esclusiva proprietà, da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia a favore di Intesa Sanpaolo, di n. 30.500.776 azioni ordinarie della Cassa, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, rappresentanti attualmente il 3,681% del capitale sociale della Cassa. A fronte di detta partecipazione Intesa Sanpaolo trasferirà alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, in piena ed esclusiva proprietà e a titolo di corrispettivo, n. 36.417.927 azioni ordinarie proprie del valore nominale unitario di Euro 0,52;
- (iii) il trasferimento in piena ed esclusiva proprietà, da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia a favore di Intesa Sanpaolo, di n. 32.398.176 azioni ordinarie della Cassa, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, rappresentanti attualmente il 3,910% del capitale sociale della Cassa. A fronte di detta partecipazione Intesa Sanpaolo trasferirà alla Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, in piena ed esclusiva proprietà e a titolo di corrispettivo, n. 38.683.422 azioni ordinarie proprie del valore nominale unitario di Euro 0,52;
- (iv) il trasferimento in piena ed esclusiva proprietà, da parte di So.fi.ba.r., Società Finanziaria di Banche Romagnole S.p.A. a favore di Intesa Sanpaolo, di n. 9.015.000 azioni ordinarie della Cassa, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, rappresentanti attualmente il 1,088% del capitale sociale della Cassa. A fronte di detta partecipazione Intesa Sanpaolo trasferirà a So.fi.ba.r., Società Finanziaria di Banche Romagnole S.p.A., in piena ed esclusiva proprietà e a titolo di corrispettivo, n. 10.763.910 azioni ordinarie proprie del valore nominale unitario di Euro 0,52.

In base a quanto previsto dall'Accordo, la permuta dovrà trovare esecuzione – subordinatamente al realizzarsi delle condizioni sospensive previste nell'Accordo – entro il 31 dicembre 2007 ovvero, su richiesta di Intesa Sanpaolo, entro il 31 marzo 2008. Diversamente, ed in particolare con riferimento al caso in cui ad essa permuta non si sia potuto dare corso a causa del mancato rilascio dell'autorizzazione assembleare al-

l'acquisto e alla alienazione delle azioni proprie da porsi a servizio dell'operazione di acquisizione, lo stesso Accordo prevede che:

- (a) Intesa Sanpaolo sarà tenuta al pagamento pro quota a favore degli Azionisti Cassa di una break-up fee di complessivi € 50.000.000,00 (Euro cinquantamilioni/00) a titolo di penale e di indennizzo forfetario; e
- (b) agli Azionisti Cassa sarà attribuito il diritto di vendere ad Intesa Sanpaolo che, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, si è impegnata ad acquistare tutte e non parte delle azioni ordinarie della Cassa da permutare e pertanto n. 334.090.969 azioni ordinarie della Cassa ad un prezzo di Euro 6,73 per ogni azione. Quale alternativa all'opzione di vendita, è previsto il diritto dei Soggetti Venditori di recedere dal contratto di permuta, fermo restando il diritto al pagamento della suddetta break-up fee.

All'esito di tali operazioni, Intesa Sanpaolo verrà a possedere – tenendo conto anche delle azioni attualmente in portafoglio – una partecipazione pari al 58,890% del capitale della Cassa; pertanto Intesa Sanpaolo sarà tenuta a promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni ordinarie della Cassa medesima. All'acquisizione del controllo sono associati specifici patti parasociali con l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, che continuerà a detenere una quota partecipativa di minoranza nella Cassa.

Si prevede che, qualora da Voi autorizzati, gli acquisti di azioni proprie a servizio dell'operazione sopra descritta inizieranno e saranno presumibilmente completati, prima che si siano verificate tutte le condizioni sospensive previste nell'Accordo. Qualora tali condizioni non si verificassero, e quindi la permuta non avesse esecuzione, tali azioni proprie potranno essere conservate per eventuali altre operazioni strategiche ovvero alienate, a seconda di ciò che il Consiglio di Gestione determinerà nei limiti consentiti dai termini dell'autorizzazione che Vi viene richiesta.

### 2. Modalità per l'effettuazione degli acquisti di azioni proprie; corrispettivo minimo e massimo

Le operazioni di negoziazione delle azioni ordinarie proprie dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente. In particolare, le operazioni di acquisto verranno effettuate in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 di Banca Intesa S.p.A., dopo la distribuzione del dividendo ordinario e straordinario, che attualmente ammontano a Euro 3.382 milioni.

Gli acquisti saranno effettuati esclusivamente ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (Testo Unico della Finanza) e dell'art. 144-bis, comma 1, lettere a) e b), del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (Regolamento Emittenti), ossia, in breve, mediante offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero acquisti su mercati regolamentati. Fermi i limiti di cui al successivo paragrafo 3, l'acquisto potrà avvenire ad un prezzo unitario, al netto degli ordinari oneri accessori di acquisto:

- (i) non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% rispetto alla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali di Borsa delle azioni ordinarie nel trimestre precedente l'annuncio al mercato, ove detto acquisto sia realizzato mediante offerta pubblica di acquisto o di scambio;
- (ii) non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola negoziazione, ove l'acquisto sia realizzato sui mercati regolamentati.

Per quanto specificatamente concerne gli acquisti di azioni ordinarie proprie finalizzati alla permuta con le azioni della Cassa si precisa che essi potranno essere eseguiti esclusivamente sui mercati regolamentati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 144-bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti.

## 3. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni proprie cui si riferisce la richiesta di autorizzazione; durata dell'autorizzazione richiesta

L'acquisto, alla luce anche del fabbisogno richiesto dall'operazione di acquisizione del controllo della Cassa, potrà avere ad oggetto un massimo di n. 800 milioni (rappresentanti attualmente il 6,3% del capitale sociale) di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo del valore nominale unitario di Euro 0,52 e, comunque, dovrà essere contenuto nei limiti di legge (10% dell'intero capitale sociale, in base a quanto disposto dall'art. 2357, 3° comma, del codice civile, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate), ai sensi dei quali sono applicate, nell'ambito del Gruppo, idonee procedure tese a monitorare la partecipazione complessivamente detenuta. L'acquisto potrà avvenire in una o più volte.

La durata dell'autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie è richiesta per un periodo di diciotto mesi dalla data in cui l'Assemblea avrà adottato la relativa deliberazione, mentre la durata dell'autorizzazione alla disposizione delle medesime azioni è richiesta senza limiti temporali.

### 4. Atti di disposizione delle azioni proprie

Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate a servizio delle operazioni strategiche di cui al precedente paragrafo 1 avverranno – in qualsiasi forma effettuati – ai valori di volta in volta determinati, secondo la best practice internazionale, nel contesto delle specifiche operazioni che li prevedano.

Con particolare riferimento al fabbisogno di azioni ordinarie proprie necessario a perfezionare la permuta ai sensi dell'Accordo, gli atti di disposizione di tali azioni proprie ordinarie avverranno a favore degli Azionisti Cassa nel rispetto dei termini e delle condizioni dell'Accordo medesimo e del Rapporto di Scambio, brevemente illustrati nel precedente paragrafo 1.

L'alienazione, in tutto o in parte, delle azioni ordinarie proprie possedute eventualmente eccedenti il fabbisogno delle operazioni a servizio delle quali siano state acquistate potrà avvenire mediante negoziazioni, anche fuori del mercato regolamentato, ad un prezzo non inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola negoziazione.

#### 5. Ulteriori modalità di negoziazione delle azioni proprie

Nei limiti indicati dai paragrafi precedenti, potranno essere effettuate operazioni successive di acquisto e di alienazione delle azioni ordinarie proprie.

\* \* \*

#### Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare quanto sopra proposto, con riferimento al numero massimo ed alla categoria di azioni proprie acquistabili, alle modalità di negoziazione ed ai limiti di prezzo, alle operazioni di disposizione ed alla durata delle autorizzazioni richieste, conferendo al Consiglio di Gestione e per esso ai legali rappresentanti, in via fra loro disgiunta, ogni più ampio potere occorrente per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, anche delegando, in tutto o in parte, la facoltà di dare corso alle operazioni di acquisto ed alienazione delle azioni proprie.

Torino, 11 settembre 2007

Il Consiglio di Gestione